

Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi

INDICE

Introduzione	p. 3
1. Gli obblighi delle società di capitali rispetto alla disciplina antiriciclaggio	p. 4
2. I criteri speciali per l'identificazione del titolare effettivo nelle società di capitali	p. 7
2.1 il titolare effettivo attraverso la proprietà	p. 7
2.2 il titolare effettivo attraverso il controllo	p. 8
2.3 il criterio residuale	p. 8
3. Gruppo estero	p.15
4. Le società partecipate pubbliche	p.17
5. L'interposizione fiduciaria	p.20
6. Le fondazioni di impresa	p.21
7. I consorzi e le società consortili	p.22

INTRODUZIONE

Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale¹ il decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 29 settembre 2023 con il quale viene reso operativo il sistema di comunicazione al Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle imprese.

Le imprese con personalità giuridica (in cui rientrano SRL, SpA, SAPA, Società Cooperative), tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, e le persone giuridiche private (in cui rientrano associazioni riconosciute, fondazioni) tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, devono comunicare le informazioni sui propri titolari effettivi (art. 21 del d. lgs. n. 231/2007). Le disposizioni attuative di questo obbligo sono state dettate con il Regolamento 11 marzo 2022 n. 55² del Ministero dell'Economia e delle Finanze (d'ora in poi Regolamento MEF), il quale ha indicato le modalità di comunicazione, accesso e consultazione dei dati sul Titolare effettivo conservate presso il Registro delle imprese³. Tale obbligo di comunicazione costituisce un tassello dell'ampia serie di obblighi che la disciplina sulla prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (d. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche) pone in capo alle società di capitali.

Con la pubblicazione del Decreto MIMIT del 29 settembre 2023 è scattato il termine perentorio di 60 giorni (che scade quindi l'11 dicembre 2023) entro il quale i soggetti obbligati devono effettuare la prima comunicazione al Registro delle imprese.

L'obbligo di comunicazione del titolare effettivo riguarda, tra gli altri, anche le SpA (comprese le società quotate), le SRL, le SAPA e le società cooperative. Per le società costituite successivamente al 9 ottobre 2023, i dati sui titolari effettivi dovranno essere inviati entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Vengono qui riepilogate, in forma di Q&A, le questioni applicative più significative in merito ai criteri per l'individuazione dei titolari effettivi, già affrontate nel Caso Assonime

¹ G.U. n. 236/2023.

² In attuazione di tale decreto sono stati successivamente adottati: i) il DM 12 aprile 2023 relativo alle specifiche tecniche del formato elettronico per effettuare la comunicazione; ii) il DM 16 marzo 2023 sui modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva; iii) il DM 20 aprile 2023 sugli importi dei diritti di segreteria.

³ La comunicazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, attraverso il modello di comunicazione unica d'impresa secondo le specifiche tecniche adottate dal MIMIT. In punto si rinvia alle istruzioni operative fornite dal Manuale operativo per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese di Unioncamere (versione 20 novembre 2023).

1/2023⁴, con gli aggiornamenti derivanti dalle casistiche emerse nella prassi, e dai documenti interpretativi ufficiali che sono stati nel frattempo adottati. In particolare, le FAQ di novembre 2023, adottate congiuntamente dal MEF, dalla Banca d'Italia e dall'Unità per l'Informazione Finanziaria, nonché il Manuale operativo adottato nel mese di ottobre 2023 da Unioncamere per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese (d'ora in poi Manuale Unioncamere).

1. Gli obblighi delle società di capitali rispetto alla disciplina antiriciclaggio

1.1 Quali sono gli obblighi per le società di capitali relativamente al titolare effettivo?

Il d. lgs. n. 231/2007, nel contesto di una complessa disciplina prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, pone in capo alle società di capitali una serie di obblighi relativamente al titolare effettivo. Per titolare effettivo si intende far riferimento a quella persona fisica o persone fisiche nell'interesse delle quali, in ultima istanza, si realizzano le attività operative della società.

Il primo obbligo riguarda il caso in cui la società sia cliente di uno dei soggetti obbligati dalla disciplina antiriciclaggio a identificare il cliente e il suo titolare effettivo, ad es. in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo, del conferimento di un incarico professionale, dell'esecuzione di un'operazione occasionale, che comporti la movimentazione di mezzi di pagamento per un importo pari o superiore a 15.000 euro⁵. Al verificarsi di queste situazioni, le società- cliente sono tenute a fornire ai soggetti obbligati le informazioni sulla titolarità effettiva per gli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela (cd. Know Your Customer)⁶.

Il secondo obbligo riguarda la comunicazione al Registro delle imprese delle informazioni identificative dei propri titolari effettivi⁷. Si tratta di un obbligo di comunicazione funzionale alla creazione di una banca dati di carattere permanente attraverso la quale le autorità e classi di soggetti qualificati possono reperire informazioni sulla titolarità effettiva di tre categorie di soggetti: a) le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese (in cui rientrano le società di capitali); b) le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private (associazioni riconosciute e fondazioni); c) i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali

⁴ V. ASSONIME, *Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali*, il Caso 1/2023.

⁵ Art. 17 del d.lgs. n. 231/2007.

⁶ Art. 22, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007.

⁷ Art. 21 del d. lgs. n. 231/2007.

nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti in Italia⁸. Come sopra ricordato, la prima comunicazione al Registro delle imprese, per gli enti già costituiti, dovrà avvenire entro l'11 dicembre 2023. Successivamente dovrà essere comunicata ogni variazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva entro il termine di 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione. Entro dodici mesi dalla prima comunicazione o dalla comunicazione di variazione le informazioni dovranno essere confermate. Per le imprese dotate di personalità giuridica la conferma potrà essere comunicata contestualmente al deposito del bilancio di esercizio⁹.

Il terzo obbligo è un obbligo strumentale ai primi due e riguarda la necessità di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva¹⁰.

1.2 Quali sono per la società cliente le modalità di accertamento del proprio titolare effettivo?

Le modalità di accertamento che la società cliente deve porre in essere per individuare il proprio titolare effettivo si articolano secondo un duplice livello¹¹.

In primo luogo, la società deve identificare il titolare effettivo ricorrendo al complesso della documentazione in suo possesso. In via esemplificativa, attraverso: le scritture contabili e i bilanci; il libro soci; le comunicazioni relative all'assetto proprietario nonché quelle fornite dai soci.

Qualora permangano dei dubbi in ordine al soggetto che possa essere qualificato come titolare effettivo, le informazioni devono essere acquisite attraverso una richiesta espressamente rivolta ai soci. La società è quindi tenuta ad effettuare una richiesta espressa ai propri soci, qualora non riesca a identificare in modo adeguato il titolare effettivo con le informazioni a propria disposizione. Essa non è tenuta ad effettuare analoghe richieste risalendo nella catena partecipativa.

⁸ Il Registro dei titolari effettivi è formato da due sezioni del Registro delle imprese, la prima sezione cd. autonoma è destinata a contenere le informazioni riguardanti la titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private, mentre la seconda, cd. sezione speciale, riguarderà i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.

⁹ Art. 3, comma 3, DM MEF 55/2022.

¹⁰ Art. 22, comma 2, del d. lgs. n. 231/2007.

¹¹ Art. 22, comma 3, del d. lgs. n. 231/2007.

1.3 Quali sono le conseguenze di un comportamento non collaborativo da parte del socio della società cliente?

Nel caso in cui il socio al quale sia rivolta la richiesta risulti inerte o si rifiuti senza giustificazioni di fornire le informazioni oppure ancora metta a disposizione informazioni palesemente fraudolente, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. 231/2007 prevede che il diritto di voto ad esso spettante non può essere esercitato e la delibera in cui esso ha votato può essere impugnata per chiederne l'annullamento, ai sensi dell'art. 2377 c.c., quando il voto del socio sia stato determinante.

Gli amministratori sono quindi legittimati ad escludere il socio, rispetto al quale si sia verificata una delle situazioni sopra indicate, dall'esprimere il diritto di voto. Poiché si tratta di una limitazione a un diritto sociale, il divieto dovrebbe avere ad oggetto solo il diritto di voto e non la partecipazione all'assemblea.

1.4 Quale è la figura organizzativa della società che deve procedere all'accertamento e con quali formalità?

Il compito di accertare la persona fisica (o le persone fisiche) da qualificare come titolare effettivo spetta all'organo amministrativo e cioè all'amministratore unico o al Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui vi sia l'attribuzione di compiti di gestione ordinaria a un componente del consiglio, l'accertamento spetta all'organo delegato, il quale a sua volta può chiaramente conferire tale compito a specifiche funzioni interne. In caso di accertamento attraverso un amministratore delegato, l'individuazione formale della persona fisica- titolare effettivo non deve necessariamente essere formalizzata con una delibera di consiglio. Resta nella discrezionalità della società rendere al consiglio un'informativa sull'accertamento effettuato in ordine all'individuazione del titolare effettivo così come prevedere una formalizzazione con delibera di consiglio.

1.5 Qual è la figura organizzativa della società che deve procedere alla comunicazione del titolare effettivo al Registro delle imprese e quali sono le conseguenze in caso di mancata comunicazione o comunicazione falsa?

I soggetti tenuti alla comunicazione sulla titolarità effettiva per le società di capitali sono gli amministratori, in caso di loro inerzia i sindaci.

Il Manuale Unioncamere precisa che non è ammesso l'utilizzo della procura speciale al fine di assolvere questo obbligo di legge¹².

¹² Manuale Unioncamere, p. 25.

L'omessa comunicazione è sanzionata, ai sensi dell'art. 2630 c.c., con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1032 euro; nel caso in cui la comunicazione avvenga nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione è ridotta di un terzo.

Per quanto riguarda l'ipotesi di falsa dichiarazione, poiché la comunicazione sulla titolarità effettiva costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sono applicabili le norme penali in materia di falsità degli atti¹³.

2. I criteri speciali per l'individuazione del titolare effettivo nelle società di capitali

2.1 Quali sono i criteri per individuare i titolari effettivi nelle società di capitali?

Nel caso in cui il cliente del soggetto obbligato non sia una persona fisica, il d.lgs. n. 231/2007 detta il principio generale secondo cui il titolare effettivo si identifica con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo¹⁴.

Per le società di capitali, lo stesso decreto legislativo detta criteri speciali di individuazione. In particolare, costituisce indicazione: a) di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% detenuta da una persona fisica; b) di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (c.d. criterio della proprietà)¹⁵.

Qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: (i) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; (ii) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; (iii) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante¹⁶ (c.d. criterio del controllo). Qualora, infine, l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari,

¹³ Cfr. art. 4 comma 1 lett. f, Regolamento n. 55/2022.

¹⁴ Art. 20, comma 1.

¹⁵ Art. 20, comma 2.

¹⁶ Art. 20, comma 3.

di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (c.d. criterio residuale¹⁷).

2.2 Vi è un ordine di applicazione dei criteri di individuazione del titolare effettivo?

Nel Caso Assonime n. 1/2023, avevamo precisato che i criteri di individuazione della titolarità effettiva (proprietà, controllo, titolari poteri rappresentanza legale, amministrazione o direzione) devono essere utilizzati rispettando l'ordine gerarchico con il quale sono organizzati¹⁸.

Questa impostazione è stata confermata dalle FAQ congiunte di Banca d'Italia, MEF e UIF in cui si afferma che i criteri di individuazione si applicano secondo l'ordine indicato nella norma. In particolare, al criterio del controllo si potrà far ricorso soltanto in via subordinata nelle ipotesi in cui l'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca il titolare effettivo. Così anche il c.d. criterio residuale trova applicazione solo quando i precedenti criteri non abbiano consentito di individuare il titolare effettivo.

2.3 Nell'applicazione del criterio della proprietà, come deve essere calcolata la soglia rilevante?

In base al tenore letterale dell'art. 20 del d. lgs. n. 231/2007, la soglia di partecipazione rilevante è quella superiore al 25% del capitale sociale. Questo significa che tutte le persone fisiche con una partecipazione (diretta e/o indiretta) superiore al 25% debbono essere considerate proprietarie e quindi essere qualificate come titolari effettivi. Si pensi all'ipotesi in cui vi siano tre soci con partecipazioni al capitale sociale rispettivamente pari al 33, 33 e 34%.

Qualora invece la partecipazione delle persone fisiche sia pari o inferiore al 25%, si dovrebbe ritenere che non si rientri nella casistica della titolarità attraverso la proprietà. Si pensi ad esempio al caso in cui quattro soci persone fisiche partecipino al capitale di una società ciascuno nella misura del 25%.

¹⁷ Art. 20, comma 5.

¹⁸ Si parte dalla verifica se vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche; in caso di risposta positiva, la persona fisica o le persone fisiche individuate sono qualificate come titolare effettivo; nel caso in cui invece non si riscontra una situazione di proprietà, si passa a verificare se vi siano una persona fisica o più persone fisiche controllanti; qualora non si realizzi neppure tale condizione, il titolare effettivo si identifica nella persona fisica o nelle persone fisiche ai quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Ai fini del calcolo della soglia di proprietà rilevante, le partecipazioni spettanti a titolo di proprietà, diretta e indiretta, devono essere considerate cumulativamente¹⁹. Questo significa che la soglia di rilevanza è valutata sommando la proprietà diretta e quella indiretta spettante alla medesima persona fisica. Sarà da considerare titolare effettivo, ad esempio, la persona fisica che sia titolare di una partecipazione diretta del 20% e di una partecipazione indiretta del 10% attraverso una società fiduciaria.

2.4 Come deve essere calcolata la soglia significativa di proprietà nel caso in cui sulla partecipazione insistano diritti parziari (di usufrutto e pegno)?

Sui criteri da adottare per valutare le soglie significative di proprietà, quando sulla medesima partecipazione insistono, oltre al diritto di proprietà, altri diritti parziari che possono determinare una spettanza dei diritti sociali anche a soggetti diversi dal socio, sono state avanzate varie soluzioni.

Relativamente all'usufrutto, il problema è facilmente risolvibile quando le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione spettino tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all'usufruttuario (l'utile). In questa ipotesi, si ritiene che entrambe le posizioni siano da considerare nel valutare la sussistenza della qualifica di titolare effettivo. Nel caso in cui invece tanto il diritto di voto quanto gli utili spettino all'usufruttuario erano state prospettate due soluzioni. La prima²⁰ è quella di considerare titolare effettivo tanto il nudo proprietario quanto l'usufruttuario. La seconda è quella invece di considerare titolare effettivo solo l'usufruttuario in quanto legittimato ad esercitare i principali diritti sociali in cui si articola la partecipazione sociale²¹.

Su questi temi sono intervenute le FAQ di MEF/Bdl/UIF secondo cui, poiché “ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, occorre individuare la persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria sostanziale del rapporto o dell'operazione, in caso di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, si considerano titolari effettivi rispettivamente l'usufruttuario e il creditore pignoratizio, quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea. Nel caso in cui, invece, il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi tanto il nudo proprietario quanto l'usufruttuario e il creditore pignoratizio, in quanto entrambi sono beneficiari sostanziali dell'operazione, posto che le principali posizioni attive derivanti

¹⁹ In questo senso v. Decreto MIMIT 12 aprile 2023 e CCIAA Milano, Quesiti titolare effettivi, ottobre 2023, n. 3.

²⁰ CNDCEC, *Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d. lgs. 231/2007*, 22 maggio 2019, pag. 38.

²¹ Cfr. ASSONIME, Caso n. 1/2023, p. 9.

dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all'usufruttuario e al creditore pignoratizio (l'utile)".

2.5 Come devono essere calcolate le soglie significative di proprietà quando la società presenti categorie azionarie che attribuiscono diritto di voto non direttamente proporzionali alla partecipazione al capitale?

La società può presentare un assetto in cui, a livello statutario, sono presenti categorie speciali di azioni senza diritto di voto (o con diritto di voto limitato) o con voto plurimo relativi all'assemblea di nomina degli amministratori²². Si tratta di situazioni caratterizzate dal fatto che il numero di voti a disposizione del socio non è direttamente proporzionale alla quota di partecipazione di cui si è titolare.

Il criterio generale di valutazione in ordine alla sussistenza di una soglia di proprietà significativa, quando vi siano situazioni in cui i diritti sociali afferiscono per la medesima partecipazione a più soggetti, dovrebbe considerare titolari effettivi tutti i soggetti ai quali spettino, in percentuale superiore al 25%, le fondamentali posizioni attive che connotano la partecipazione sociale (utili e voto). In questo senso si dovrebbero considerare titolari effettivi tanto i soci che superano il 25% del capitale in quanto titolari di un corrispondente diritto agli utili quanto i soci che, pur non superando tale quota di partecipazione, dispongono di diritti di voto nell'assemblea di nomina degli amministratori in misura superiore al 25% del totale dei diritti di voto.

2.6 Come deve essere individuato il titolare effettivo nel caso di proprietà indiretta?

Quando la proprietà superiore al 25% nella società (cliente o dichiarante) appartiene a un'altra società si pone il problema di come valutare la proprietà indiretta, risalendo nella catena partecipativa. Sono state formulate tre soluzioni. Il primo criterio interpretativo è quello che considera la quota del 25% sul capitale della società cliente e individua il proprietario indiretto risalendo nella catena partecipativa attraverso il controllo. La seconda soluzione proposta è quella del c.d. moltiplicatore per cui la quota di partecipazione indiretta si ottiene con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa. La terza soluzione è quella per cui si valuta la partecipazione del 25% al capitale della società cliente e si qualificano come proprietari indiretti tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale sociale di

²² Nelle società per azioni, se per regola generale, ogni azione attribuisce un voto è possibile altresì emettere azioni senza diritti di voto (o con diritto limitato) nel limite della metà del capitale sociale così come è possibile emettere azioni con voto plurimo fino ad un massimo di tre.

qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25% lungo la catena partecipativa.

Le FAQ MEF/Bdl/UIF risolvono la questione prevedendo che “per l'ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.”. È da ricordare che in base a questa nozione sono considerate controllate a) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) le società sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali.

In base a questa indicazione, l'individuazione del titolare effettivo deve avvenire partendo dalla identificazione delle società titolari di una partecipazione superiore al 25% nel capitale della società cliente e qualificando come titolari effettivi tutte le persone fisiche che le controllano.

A titolo esemplificativo, se la società cliente (Alfa) è partecipata dalla società Beta per il 30% e dalla società Gamma per il 70%, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo si dovrà procedere all'identificazione della persona fisica o delle persone fisiche che abbiano il controllo della società Beta e Gamma. Sulla base del criterio del controllo, nel caso in cui la società Beta fosse partecipata da tre persone fisiche con una partecipazione rispettivamente pari al 53%, 26% e 21%, indicheremo come titolare effettivo la persona fisica che detiene il 53% delle partecipazioni della società Beta. Parimenti, qualora Gamma fosse partecipata per quote pari al 70% e al 30%, indicheremo come titolare effettivo anche la persona fisica che detiene il 70% della società Gamma.

2.7 Nell'applicazione del criterio del controllo come può rilevare la figura del controllo con altri mezzi?

La direttiva europea n. 849/2015²³ relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (attuata proprio con il d. lgs. n. 231/2007), nel definire i criteri per individuare il titolare effettivo nelle società, stabilisce che esso sia da identificare nella persona fisica o nelle persone fisiche che possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una

²³ Art. 3, comma 6.

percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità o attraverso il controllo con altri mezzi²⁴.

L'art. 20, terzo comma, del d. lgs. n. 231/2007, ha però recepito la nozione di controllo da utilizzare per individuare il titolare effettivo ancorando la fattispecie rilevanti nel nostro ordinamento a situazioni: di disponibilità di diritti di voto ovvero di rapporti contrattuali che attribuiscono il potere di esercitare un'influenza dominante sulla società, indirizzandone le scelte strategiche e gestionali.

Questa impostazione adottata dal legislatore nazionale dovrebbe portare a escludere che, nel nostro ordinamento, possano trovare spazio forme di controllo rilevanti per la disciplina in esame, in assenza di disponibilità di diritti di voto o rapporti contrattuali.

Chiaramente il rilievo sostanziale dell'influenza dominante può portare ad ampliare i confini tradizionali della disponibilità dei diritti di voto o dei rapporti contrattuali. Per i rapporti contrattuali si pensi ai contratti che determinano condizioni di soggezione economica significativa (franchising, licenze con esclusiva) oppure ai contratti che attribuiscono a terzi il potere di influenzare l'esercizio dei diritti di voto oppure ancora alle clausole statutarie che attribuiscono particolari diritti ai soci.

Non sembra invece possibile che si possa parlare di controllo rilevante ai fini in esame in assenza dei presupposti indicati. La semplice esistenza di relazioni familiari o legami storici non dovrebbe quindi di per sé costituire un elemento sufficiente a qualificare un rapporto di controllo. Sicuramente invece questi elementi devono essere tenuti presenti quali indizi che, alla luce di una ricostruzione complessiva della situazione concreta e unitamente a una pluralità di indizi e presunzioni gravi, precisi e concordanti inducano a ritenere sussistente un potere di influenza dominante che si esercita attraverso diritti di voto e contratti.

2.8 Nel criterio del controllo rileva il controllo congiunto?

L'art. 20 del d. lgs. n. 231/2007 afferma che il titolare effettivo può coincidere anche con le persone fisiche cui è attribuibile il controllo. Questo porta a concludere che, nell'applicazione del criterio del controllo, sono da considerare anche le ipotesi di

²⁴ Cfr. Orientamenti EBA 1° marzo 2021, in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela, punto 4.17, ai quali la Banca d'Italia ha dichiarato di conformarsi con la nota n. 15 del 4 ottobre 2021 in cui l'EBA si è espressa nel senso che gli esempi di «controllo attraverso altri mezzi» includono, tra l'altro: a) l'esercizio di controllo in assenza di proprietà diretta, ad esempio attraverso strette relazioni familiari, o legami storici o rapporti contrattuali; b) l'utilizzo, il godimento o la fruizione di beni di proprietà del cliente; c) la responsabilità di decisioni strategiche che influenzano in maniera fondamentale le pratiche aziendali o la direzione generale di una persona giuridica.

controllo congiunto (con la conseguenza che sono da considerare titolari effettivi la pluralità di persone fisiche che lo esercitano).

Ciò detto, il problema più delicato è quali siano i presupposti che configurano situazioni di controllo congiunto rilevanti. Il rischio più significativo è quello di qualificare come controllo congiunto determinate situazioni sulla base di elementi di natura meramente oggettiva (come potrebbe essere la sussistenza di legami familiari) configurando forme di responsabilità da posizione.

In questo senso, è da ricordare che, per la dottrina²⁵, si può parlare di controllo congiunto partecipativo quando vi siano dei patti tra soci aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti di voto in base ai quali la volontà di ogni soggetto, che si intenda controllante congiunto, è necessaria per assumere le decisioni dei paciscenti (si pensi al sindacato di voto all'unanimità o alle joint venture). In assenza di questi presupposti, non si può parlare di controllo congiunto. È da ritenere quindi che per aversi situazioni di controllo congiunto vi devono essere accordi tra i soggetti volti ad attribuire l'influenza dominante in forma congiunta. Vero è però che questi patti possono essere stipulati in qualsiasi forma e la loro esistenza potrebbe essere desunta anche sulla base di indizi e presunzioni purché gravi, precisi e concordanti²⁶.

2.9 Quando si utilizza il criterio residuale degli organi di rappresentanza e direttivi vanno indicate tutte le persone fisiche componenti degli organi?

Quando si applica il criterio residuale degli organi di rappresentanza e direttivi, si pone il problema se siano da considerare titolari effettivi in forma cumulativa tutte le persone fisiche alle quali spettino i predetti poteri (se siano quindi da considerare titolari effettivi tutti i consiglieri di amministrazione e il direttore generale) oppure se si debba individuare come titolare effettivo solo una o più di queste figure.

Nel Caso Assonime n. 1/2023 ci eravamo espressi nel senso che non si possono qualificare titolari effettivi tutti i componenti degli organi di amministrazione e i dirigenti apicali ma si dovrebbe identificare in modo puntuale il titolare effettivo riconducendolo alla persona fisica o alle persone fisiche alle quali spetti concretamente il potere generale di gestione della società e il potere di vincolare la società verso l'esterno²⁷.

²⁵ V. per tutti M. LAMANDINI, sub art. 2359, in *Le società per azioni*, Abbadessa Portale, 2016, p. 753.

²⁶ Trib. Milano 30 maggio 2019.

²⁷ Questo sulla base delle modifiche intervenute nella formulazione dell'art. 20 del d. lgs. n. 231/2007. In particolare, se la versione previgente si esprimeva in senso generico, prevedendo che il titolare effettivo fosse da individuare nella persona fisica o nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società, la nuova versione dell'art. 20 (così come modificata dal d. lgs. n. 125/2019) è più

Questo orientamento trova conferma anche nelle FAQ congiunte Banca d'Italia, Mef e UIF secondo cui il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società non devono necessariamente essere indicati in forma cumulativa, ma individuando la persona fisica o le persone fisiche alle quali spetti in concreto il potere generale di gestione della società cliente e il potere di vincolare la stessa verso l'esterno.

Questa operazione comporta una verifica concreta dello specifico assetto organizzativo e dei concreti poteri attribuiti alle singole persone fisiche. In via esemplificativa, sarebbe da qualificare come titolare effettivo: a) l'amministratore delegato con deleghe generali di carattere operativo oppure; b) nel caso di mancanza di delega, il titolare del potere di rappresentanza legale, cioè, di solito, il presidente del consiglio di amministrazione, oppure ancora; c) quelle figure dirigenziali apicali che nell'impresa hanno il potere di prendere decisioni vincolanti per le classi di atti rilevanti per la disciplina in questione.

2.10 Nel caso di gruppi societari i componenti degli organi amministrativi e direttivi da qualificare come titolari effettivi sono quelli della società cliente o quelli della controllante?

Nel caso di gruppi, si pone il problema se, quando si applica il criterio residuale che qualifica come titolari effettivi le persone fisiche con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione, si debba indicare la persona fisica titolare dei suddetti poteri nella società cliente (che realizza l'operazione) oppure se occorra risalire alle persone fisiche che ricoprono tali incarichi nelle società madre a monte della catena di controllo.

Se in questi casi il principio generale da utilizzare è quello secondo cui il titolare effettivo si identifica nella persona fisica cui spettano il potere generale di gestione ordinaria della società e il potere di vincolare la stessa verso l'esterno, nel Caso Assonime n. 1/2023²⁸ avevamo espresso l'opinione secondo cui le persone fisiche da indicare come titolare effettivo siano da ricercare nei titolari dei poteri di gestione della società cliente. Sono, infatti, queste le persone che usualmente hanno il potere di adottare atti vincolanti.

puntuale attribuendo specifico rilievo agli assetti organizzativi e statutari della singola società. La relazione di accompagnamento giustifica questa nuova versione affermando che il titolare effettivo può essere individuato "nella figura di soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica, non cumulativamente ma in relazione alle specifiche organizzative di ciascun ente e conformemente all'organizzazione societaria e alle disposizioni statutarie". In questo senso anche gli Orientamenti EBA 1° marzo 2021, punto 4.21 secondo cui, nel decidere quale figura identificare come titolare effettivo, le imprese dovrebbero considerare chi ha la responsabilità ultima e generale del cliente e prende decisioni vincolati per suo conto (Caso Assonime n. 1/2023, p. 18).

²⁸ ASSONIME, Caso n. 1/2023, p. 20.

Pertanto, se il cliente coincide con un'impresa figlia del gruppo le figure organizzative da indicare come titolare effettivo sono da ricercare non nella società madre, ma nei titolari dei poteri di gestione della società cliente.

In questo senso, si sono espresse anche le FAQ MEF/Bdl/UIF secondo cui "occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 20, la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente".

L'unico profilo di attenzione meritano quelle situazioni in cui, dall'analisi del concreto assetto organizzativo del gruppo, emerge che il potere di adottare decisioni vincolanti per la società cliente non spetti all'organo società della controllata ma sia concretamente assegnato a una figura esterna che può collocarsi all'interno della catena di controllo. Si pensi, ad esempio, a quelle situazioni nelle multinazionali in cui la succursale italiana sia priva di reale potere decisorio e il potere di vincolare la succursale sia assegnata a una figura dirigenziale del gruppo ma esterna alla succursale stessa.

3. Gruppo con controllante estera

3.1 La società italiana controllata da una società estera è tenuta a comunicare il proprio titolare effettivo e secondo quali principi?

La società di capitali italiana controllata da una società estera, in quanto impresa dotata di personalità giuridica tenuta all'iscrizione nel Registro delle imprese, è anche tenuta a comunicare il proprio titolare effettivo al suddetto Registro delle imprese, in applicazione dell'art. 21 del d. lgs. n. 231/2007.

Essa deve identificare il titolare effettivo applicando la disciplina nazionale, e dunque in base agli ordinari criteri di cui all'art. 20 commi 2,3 e 5 del d.lgs. n. 231/2007, anche in presenza di controllanti con nazionalità estera²⁹.

3.2 In caso di società estera che abbia istituito in Italia una sede secondaria sussiste l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese italiano il titolare effettivo?

²⁹ Cfr. CCIAA Milano, quesiti Titolare effettivo, ottobre 2023, domanda n. 7.

L'art. 21 del d.lgs. 231/2007 impone l'obbligo di comunicare il proprio titolare effettivo a ciascuna «impresa dotata di personalità giuridica tenuta all'iscrizione nel Registro delle imprese».

La sede secondaria di società estera costituita in Italia sicuramente non può essere considerata un'impresa dotata di autonoma personalità giuridica, come recentemente ribadito in giurisprudenza³⁰ e sostenuto dalla dottrina maggioritaria³¹.

Se pure la sede secondaria non ha autonoma personalità giuridica, si deve però verificare se la società estera stessa possa essere considerata un'impresa dotata di personalità giuridica e soggetta all'iscrizione delle imprese.

Sotto il primo profilo, la norma si deve considerare riferita solo a quelle società estere con il carattere dell'autonomia patrimoniale perfetta e quindi assimilabili alle figure della srl o della spa.

Sotto il secondo profilo, si deve ricordare come: l'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa ma istituisce in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile deve chiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese³²; le società estere, che stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette per ciascuna sede agli obblighi di legge sulla pubblicità degli atti sociali³³. Per le imprese dotate di personalità giuridica l'art. 21 del d.lgs. 231/2007, inoltre, non richiede espressamente che esse siano residenti o stabilite sul territorio della Repubblica Italiana, a differenza di quanto previsto per i trust e gli istituti giuridici affini.

Queste indicazioni normative farebbero propendere, in via prudenziale, per considerare le società estere, che abbiano istituito una sede secondaria in Italia con rappresentanza stabile, soggette all'obbligo di comunicare il proprio titolare effettivo al Registro delle imprese. In questo senso si sono espressi tanto la Camera di commercio di Milano quanto il Consiglio Nazionale del Notariato³⁴.

Anche in questo caso i criteri da utilizzare per l'individuazione del titolare effettivo dovrebbero essere quelli della disciplina nazionale contenuti nell'art. 20 del d. lgs. n.

³⁰ V. da ultimo Cass. SS.UU., ordinanza del 24 luglio 2023, n. 22113.

³¹ F. LOFFREDO, *le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica*, Milano, 2010, pag. 53; L. ENRIQUES, F. DAGNINO, *sub artt. 2507-2510, codice delle società*, a cura di N. Abriani, Milano, 2016, p. 2442.

³² Art. 2197 c.c.

³³ V. Art. 2508 c.c., in dottrina (V. C. IBBA, *Il Registro delle imprese*, Milano, 2021, p. 20) le società estere con sede secondaria in Italia si considerano tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese.

³⁴ V. CNN, *La ricerca del titolare effettivo*, Studio 1-2023 CNN, p. 44; CCIAA Milano *Quesiti titolare effettivo*, Ottobre 2023, domande n. 19, 23.

231/2007, così come indicato dalla Banca d'Italia³⁵ con riguardo all'individuazione del titolare effettivo per le società "con sede all'estero".

Diverso è invece il caso in cui la società estera non abbia istituito in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile, ma mere unità locali iscritte nel REA. In tale ipotesi, non sussiste l'obbligo di comunicazione al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 231/2007³⁶.

3.3 L'obbligo di comunicare il titolare effettivo in caso di società estera con sede secondaria costituita in Italia vale anche per le società UE?

Al momento, l'obbligo di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva sembrerebbe riguardare anche la società estera avente sede principale in uno Stato membro dell'UE, qualora sia già tenuta a comunicare il proprio titolare effettivo al corrispondente registro dello Stato membro di appartenenza. Una volta che le informazioni risulteranno reperibili per le autorità tramite il sistema d'interconnessione dei registri europei dei titolari effettivi (BORIS) potrebbe però essere considerata superflua una ulteriore e autonoma comunicazione al Registro delle imprese italiano³⁷.

Anche adottando questa linea di pensiero, un punto di attenzione merita l'ipotesi in cui tali informazioni non siano reperibili tramite il sistema di interconnessione dei registri (come quando lo Stato membro non contempli l'obbligo di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva per le società quotate). In tale ipotesi, vengono meno le ragioni che giustificano l'esclusione dell'obbligo di comunicazione al Registro delle imprese italiano delle informazioni sul titolare effettivo per le società europee che abbiano costituito in Italia una sede secondaria.

4. Le società partecipate pubbliche

4.1 Le società partecipate pubbliche come individuano il proprio titolare effettivo?

Il d. lgs. n. 231/2007 non contiene alcuna previsione speciale, né al momento sono state rilasciate indicazioni di carattere puntuale da parte delle autorità competenti, sull'identificazione del titolare effettivo per le società controllate o comunque partecipate con una soglia significativa dalle pubbliche amministrazioni. Ne deriva che dovrebbero

³⁵ Banca d'Italia, Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, adottate con Provvedimento del 30 luglio 2019.

³⁶ Cfr. CCIAA Milano Quesiti titolare effettivo, Ottobre 2023, domanda n. 23.

³⁷ CNN, La ricerca del titolare effettivo, Studio 1-2023 CNN, p. 44.

trovare applicazione i criteri di carattere ordinario indicati dall'art. 20 del d. lgs. n. 231/2007.

Vi è però da chiedersi come sia possibile individuare una persona fisica (o più persone fisiche) con una partecipazione qualificata o che possa essere considerata controllante nel caso in cui la partecipazione nella società spetti a figure soggettive pubbliche (l'amministrazione statale, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici non economici).

Secondo un primo orientamento, quando nell'assetto societario la società partecipata pubblica registri una partecipazione rilevante (superiore al 25% del capitale) detenuta da una pubblica amministrazione, il titolare effettivo, in applicazione del criterio della proprietà e del criterio del controllo, potrebbe coincidere con la persona fisica che, all'interno della pubblica amministrazione, dispone del potere di decidere l'orientamento del diritto di voto nella società partecipata³⁸.

Questa impostazione sembra però trascurare un dato sostanziale che appare fondamentale. L'individuazione del titolare effettivo è funzionale a realizzare un regime di trasparenza su chi sia la persona fisica, dietro lo schermo societario, che è la beneficiaria sostanziale dell'operazione ed è portatore del reale interesse economico sotteso alla stessa. Questo al fine di consentire un eventuale approfondimento sulle operazioni problematiche in termini di riciclaggio. Nel caso però di amministrazioni pubbliche, la persona fisica che ricopre la funzione pubblica da cui deriva il potere di decidere il voto nell'assemblea della società partecipata, non esercita questi poteri per la soddisfazione di un interesse proprio ma esercita una potestà pubblica regolata sulla base di un'apposita disciplina giuridica a favore e nell'interesse della comunità rappresentata dall'ente pubblico. Sotto questo angolo visuale, non sembra avere alcuna utilità l'individuazione del titolare effettivo nella persona fisica con il potere di decisione all'interno della pubblica amministrazione in quanto l'operazione non è svolta nel suo interesse ed esso non è il beneficiario sostanziale.

In questo caso, pertanto, non è possibile risalire ad una o più persone fisiche proprietari o controllanti che possono essere considerate beneficiari sostanziali delle operazioni economiche poste in essere della società e l'unico criterio che sembra applicabile è quello residuale dell'organo amministrativo o direttivo della società partecipata³⁹.

³⁸ CNDCEC, *Linee guida antiriciclaggio*, 2019, p. 43.

³⁹ Così anche CNN, *La ricerca del titolare effettivo*, Studio 1-2023, p. 41. L'utilizzo di questo criterio sembra inoltre essere conforme a quanto previsto dagli Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF dell'EBA del 1° marzo 2021 (v. punto 4.23, p. 32) per le "imprese statali".

4.2 Quando, in una società controllata da una pubblica amministrazione, è presente anche un soggetto privato che detiene una partecipazione superiore alla soglia del 25% come deve essere individuato il titolare effettivo?

L'adozione del criterio residuale, nell'individuazione del titolare effettivo delle società controllate o partecipate in misura significativa da una pubblica amministrazione, non comporta particolari problematiche quando manchi una partecipazione privata rilevante (> al 25% del capitale).

Si pone il problema di come individuare il titolare effettivo quando vi sia una partecipazione rilevante (> al 25% del capitale) di una persona fisica, anche in via indiretta.

La rigida applicazione dell'ordine gerarchico dei criteri previsti dall'art. 20 del d.lgs. 231/2007 potrebbe condurre all'individuazione di una persona fisica che detenga la proprietà diretta o indiretta dell'ente seguendo la linea di partecipazione privata. In questo modo, però, ci troveremmo a valorizzare solo la partecipazione di natura privata trascurando di attribuire rilievo alla partecipazione pubblica qualificata. Si pensi, ad esempio, a una società partecipata al 70% da un ente pubblico e al 30% da una persona fisica.

L'adozione di un approccio più sostanzialistico al tema richiederebbe, invece, di individuare il titolare effettivo attribuendo rilievo tanto alla partecipazione rilevante di natura privata quanto a quella di natura pubblica. Questo però comporta l'utilizzazione combinata del criterio della proprietà o del controllo (per la partecipazione privata) e del criterio residuale (per la partecipazione pubblica).

Al momento, l'applicativo informatico utilizzato per la comunicazione al Registro delle imprese non consente però di indicare i titolari effettivi adottando contestualmente il criterio residuale e il criterio della proprietà o del controllo⁴⁰.

Dovendo optare per l'adozione di uno soltanto dei criteri di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 nella comunicazione al Registro delle imprese, in assenza di indicazioni ufficiali, la soluzione che appare più ragionevole è quella di individuare il titolare effettivo prediligendo la rappresentazione della partecipazione più rilevante. Così per il caso in cui la partecipazione della pubblica amministrazione al capitale della società sia superiore rispetto a quella privata (benché quest'ultima superi la soglia del 25% del

⁴⁰ V. specifiche tecniche Fedra 7.0, p. 38 approvate con Decreto MIMIT 12 aprile 2023, secondo cui: *qualora almeno uno dei titolari effettivi dichiarati utilizzi il codice requisito TRA possono essere indicati nella comunicazione, complessivamente, solo titolari effettivi con il codice requisito "TRA" e/o "CTR".*

capitale) la società dovrebbe prediligere l'utilizzo del criterio dell'organo amministrativo o direttivo della società partecipata.

5. L'interposizione fiduciaria

5.1 La società di capitali partecipata da una società fiduciaria come individua il proprio titolare effettivo?

Gli amministratori della società di capitali che rilevino l'esistenza di una partecipazione rilevante (superiore al 25% del capitale) detenuta da una società fiduciaria devono acquisire le informazioni relative alla titolarità effettiva della partecipazione fiduciariamente intestata⁴¹.

La società fiduciaria è tenuta a fornire le informazioni richieste pena la sterilizzazione dei diritti di voto relativi alle partecipazioni intestate fiduciariamente.

5.2 A quali obblighi di comunicazione al Registro delle imprese è soggetta la società fiduciaria?

Le società fiduciarie sono sicuramente obbligate, a comunicare al Registro delle imprese i dati sul proprio Titolare effettivo al Registro delle imprese, in quanto società di capitali, rientranti nella definizione di "imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione del Registro delle imprese" tenute all'adempimento, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 231/2007. In tal caso, il titolare effettivo è individuato ai sensi dell'art. 20, commi 2,3 e 5 del d.lgs. 231/2007 e le informazioni sulla titolarità effettiva sono iscritte presso la sezione autonoma del Registro dei titolari effettivi prevista dal DM n. 55/2022.

Il dubbio riguarda l'obbligo di comunicazione al Registro delle imprese delle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie, ai fini della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro dei titolari effettivi (di cui all'art. 21, comma 3, del d. lgs. n. 231/2007), in quanto istituti affini al trust.

In senso positivo si sono espressi il Decreto MIMIT del 12 aprile 2023⁴² nonché il Manuale Unioncamere⁴³. A fondamento di questo orientamento sembra porsi anche la comunicazione Governo italiano alla Commissione europea con la quale ha indicato, tra

⁴¹ CCIAA Milano, Quesiti titolare effettivo, ottobre 2023, domanda n. 9.

⁴² Il Decreto nel preambolo si riferisce al decreto 16 gennaio 1995 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che individua nel mandato fiduciario l'esclusivo istituto di conferimento di incarico da fiduciante a società fiduciaria.

⁴³ Pp. 6-8.

gli istituti assimilabili ai trust, il mandato fiduciario⁴⁴. Ne conseguirebbe come previsto nelle indicazioni operative di Unioncamere che il mandato fiduciario, “se collegato a società fiduciarie, è istituto che deve essere iscritto nella nuova e apposita sezione speciale del Registro delle imprese”.

Secondo una più ristretta interpretazione invece l'obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari, stipulati con società fiduciarie, dovrebbe riguardare i soli mandati caratterizzati da fiducia romanistica, ovvero sia solo quelle ipotesi in cui il negozio fiduciario “determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione; infatti, solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust. Invece, il ‘classico’ mandato fiduciario si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche (cd. *fiducia germanistica*), sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust”⁴⁵.

6. Le fondazioni di impresa

6.1 Le fondazioni di impresa come individuano il proprio titolare effettivo?

Le fondazioni di impresa, ovvero sia le fondazioni costituite da una o più imprese, rientrano nella nozione di “persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 Febbraio 2000, n. 361”, prevista dall'art. 21 del d.lgs. 231/2007 e pertanto sono tenute a comunicare al Registro delle imprese il proprio titolare effettivo, individuandolo sulla base dei criteri indicati dall'art. 20, comma 4, del d.lgs. 231/2007.

In base a tale ultima norma sono cumulativamente individuati quali titolari effettivi: il fondatore, se in vita; i beneficiari individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell'ente.

⁴⁴ V. Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione, pubblicato in G.U. Unione Europea, 24 ottobre 2019.

⁴⁵ Comunicato stampa, Assofiduciaria, 23 ottobre 2023.

Nelle fondazioni costituite da imprese, le persone fisiche che assumono rilevanza quali titolari effettivi possono essere: i beneficiari individuati o facilmente individuabili e i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell'ente.

Con riguardo all'individuazione dei soggetti "titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell'ente" si è posto il dubbio se tale locuzione implichi una sostanziale coincidenza con il criterio residuale⁴⁶ ovvero se, in considerazione del dato testuale diverso da quello del criterio residuale⁴⁷ assuma un significato autonomo volto a ricomprendere tutti i soggetti che assolvono anche ad una soltanto delle funzioni indicate (di rappresentanza, direzione, amministrazione). Così, ad esempio andrebbero sempre cumulativamente indicati quali titolari effettivi il presidente della fondazione e tutti i singoli componenti del cda.

7. I consorzi e le società consortili

7.1 L'obbligo di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese si applica anche ai consorzi di imprese?

L'obbligo di comunicare al Registro delle imprese i dati sul titolare effettivo spetta agli amministratori di imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese⁴⁸. Il Regolamento n. 55/2022 ha interpretato questa nozione come riferita alle sole s.p.a., s.r.l., s.a.p.a. e società cooperative⁴⁹.

Di conseguenza, con riferimento ai consorzi, l'obbligo della comunicazione al Registro delle imprese trova applicazione solo nel caso in cui essi assumano la veste di società consortili di capitali, costituite ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. Non sono tenuti alla comunicazione invece i consorzi, anche con attività esterna, ma non costituiti in forma societaria.

È da porre attenzione al fatto che vi potrebbero essere situazioni in cui i consorzi assumano la veste di persone giuridiche private, in virtù di legislazioni speciali. In queste

⁴⁶ Così CNN, *La ricerca del titolare effettivo*, Studio 1-2023, p. 32.

⁴⁷ In particolare, mentre il criterio residuale (art. 20, comma 5) parla di persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione, il criterio delle persone giuridiche private (art. 20, comma 4) parla di titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

⁴⁸ Art. 21, comma 1, d. lgs. 231/2007.

⁴⁹ V. art. 1, comma 1, lett. f), DM 55/2022.

ipotesi tali consorzi potrebbero essere soggetto all'obbligo di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva in quanto persona giuridica privata iscritta al registro prefettizio⁵⁰.

⁵⁰ CCIAA Milano, *Quesiti titolare effettivo*, ottobre 2023, domanda n. 31.

MATERIALI

ASSONIME, *Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali*, il Caso 1/2023; Unioncamere, [Manuale operativo per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese, versione 20 novembre 2023](#); EBA, Orientamenti ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF»), che abrogano e sostituiscono gli orientamenti JC/2017/37, versione 3 ottobre 2023; Banca d'Italia, *Comunicazione in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari*, 9 febbraio 2018, n. 20180210; Banca d'Italia, provvedimento del 30 luglio 2019, *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*; Banca d'Italia, provvedimento n. 0148110/2020 del 05/02/2020, *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350*; Ministero dell'economia e delle Finanze, *FAQ Prevenzione e Reati Finanziari*, ottobre 2017; CCIAA Milano Monza Brianza Lodi, [Il registro dei titolari effettivi, Risposte ai quesiti, Ottobre 2023](#); CNDCEC, *Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, ai sensi del d.lgs. 231/2007*, 22 maggio 2019; CNN, *La ricerca del titolare effettivo*, Studio 1-2023, Febbraio 2023; Banca d'Italia, UIF e Ministero dell'Economia e delle Finanze, *FAQ congiunte in materia di Titolarità effettiva e Registro dei titolari effettivi*, versione del 20 novembre 2023.

Assonime

Diritto Societario

diritto.societario@assonime.it

vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo